

L'anno duemilaventi addi diciassette del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'articolo 186, comma 9 bis del Codice della Strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e recentemente modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva e pecuniaria in caso di guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

RICHIAMATO l'articolo 54 del D.L.vo 28.8.2000, n. 274 rubricato "Lavoro di pubblica utilità";

TENUTO CONTO che l'art. 2 c. 1 del D.M. 26.3.2001, emanato a norma del citato art. 54 D. Lgs. 274/2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso le quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

CHE il Ministero della Giustizia con provvedimento del 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 19/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava lo schema di convenzione disciplinante lo svolgimento dei lavori in oggetto;

VISTA, pertanto la Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi art. 54 D. Lgs. 274/2000 e D.M. 26/03/2011, sottoscritta tra il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno ed il Sindaco pro tempore del Comune di Castignano in data 19 maggio 2017;

VISTA la richiesta di utilizzo in lavori di pubblica utilità presentata, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 274/2000, in data 16/09/2019, prot. 5369, dal legale di fiducia del soggetto meglio identificato agli atti per ragioni di riservatezza, imputato per il reato di cui all'art.186 commi 1 e 2 lett. C) del c.d.s., presso il Tribunale di Fermo, relativamente al quale il difensore di fiducia ha richiesto la conversione della pena detentiva e/o pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, come prevede l'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n 274, da svolgere presso il Comune convenzionato di Castignano;

VISTA la dichiarazione di disponibilità rilasciata, su istanza del difensore di fiducia, dal Comune di Castignano in data 16/09/2019 Prot. n 53934, finalizzata ad accogliere l'imputato in lavori di pubblica utilità presso la sede comunale, il tutto compatibilmente alla disponibilità di posti e per la durata di giustizia;

VISTA la sentenza definitiva reg n 143/2019 emessa in data 18/09/2019 dal GIP del Tribunale di Fermo nel procedimento penale a carico dell'imputato di che trattasi per il reato

dell'art. 186 comma 2 lett.c del c.d.s., che condanna lo stesso al reato sopra citato e sostituisce la pena detentiva e pecuniaria ascritta, pari a mesi 4 di arresto e €. 1.400,00 di ammenda in 122 gg di lavori di pubblica utilità (convertiti poi in n. 126 gg con ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Fermo n. 91/19 del 29/11/2019), corrispondenti a 252 ore da svolgere presso il Comune di Castignano;

DATO ATTO che il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio di esecuzione penale esterna di Macerata ha trasmesso in data 19/12/2019, ns prot. 7972 la sentenza del Tribunale di Fermo sopra indicata, e pertanto, si può procedere all'avvio del lavoro di pubblica utilità;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs n. 274/2000 il lavoro di pubblica utilità:

- comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale, secondo modalità di impiego e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali;
- la durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore;

EVIDENZIATO che il condannato è stato autorizzato a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle 6 ore settimanali;

EVIDENZIATO, altresì, che si ritiene funzionale alle esigenze dell'ente e convenuto con il Sig. (...omissis) destinarlo in supporto a diverse attività dell'area tecnica, in particolare, nel rispetto di quanto previsto comunque all'art. 1 della convenzione sottoscritta tra il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno ed il Sindaco pro tempore del Comune di Castignano in data 19 maggio 2017, agli atti:

- supporto al personale del Comune in attività impiegate;
- supporto alla squadra operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione e decoro delle aree verdi e degli spazi pubblici, sgombero neve durante il periodo invernale, negli interventi di protezione civile, lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo,
- assistenza traffico in prossimità delle scuole;
- assistenza sugli scuolabus comunali;
- altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del soggetto occupato.

RITENUTO, con il presente atto, di definire come sopra il contenuto del lavoro di pubblica utilità da assegnare in luogo di condanna, come prevede la relativa sentenza e di dare esecuzione ai suddetti accordi, assicurando che lo svolgimento dell'attività avvenga nel rispetto delle norme e delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale del soggetto condannato e che l'attività prevista sia conforme a quanto previsto nell'atto di convenzionamento più volte citato;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta
- rispetto della tempistica prevista per legge
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa

DATO ATTO che è fatto divieto di retribuire in alcun modo le prestazioni lavorative per pubblica utilità;

ATTESA la propria competenza in merito, ai sensi art. 107 TUEL;

EVIDENZIATO che la scrivente dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i;

DETERMINA

CHE le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE, in base alla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia per il tramite del Tribunale di Ascoli Piceno in data 19/05/2017 e in esito alla sentenza definitiva di condanna n. 143 emessa dal Gip del Tribunale di Fermo in data in data 18/09/2019 nel procedimento penale a carico del soggetto imputato per il reato p.p. dell'art. 186 comma 2 lett.C del c.d.s., il suo impiego in lavori di pubblica utilità da svolgere presso il Comune di Castignano;

DI ASSEGNARE il Sig. (...omissis), in premessa generalizzato all'Area Tecnica e per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Castignano, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile dell'area tecnica Arch. Martina Butteri;

DI DISPORRE che l'attività di cui sopra abbia quale decorrenza iniziale il giorno **martedì 18 febbraio 2020**, e che la stessa sia attestata di volta in volta dalla firma apposta sul registro presenze all'uopo predisposto, il tutto per un totale di 252 ore di lavoro di pubblica utilità, corrispondenti a 126 giornate di condanna;

DI APPROVARE, pertanto, il progetto di svolgimento dell'attività lavorativa di pubblica utilità relativo al soprageneralizzato "omissis", , quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, depositato agli atti, ai fini di tutela della riservatezza del soggetto condannato;

DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 5 della convenzione di cui in premessa:

-che l'attività di pubblica utilità viene svolta in favore della collettività e che, conseguentemente è fatto divieto all'amministrazione di corrispondere al condannato una retribuzione in qualsiasi forma;

-che è obbligatorio, ed è a carico dell'ente, assicurare il lavoratore contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi;

DI DARE ATTO che, nel rispetto della normativa sulla privacy, del condannato non vengono indicate le generalità, ma la documentazione tutta alla stessa relativa è depositata agli atti del Comune;

DI COMUNICARE l'assunzione del presente provvedimento il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio di esecuzione penale esterna di Macerata per gli adempimenti di competenza.

Si dà atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa a carico del

bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del responsabile del servizio finanziario e, pertanto, risulta esecutiva in data 17/02/2020.

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

F.to:

Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18-02-2020 al 04-03-2020 con numero 319

Castignano, li 18-02-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino